

CARO PREZZI:
INTRODOTTE NUOVE NORME CON IL DL N. 162/2008

di Arrigo Varlaro Sinisi

Il Governo, sensibilizzato dalle Associazioni di categoria rappresentative delle Aziende operanti nella filiera delle costruzioni, ha rilevato la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a riequilibrare i rapporti contrattuali tra le stazioni appaltanti e le imprese esecutrici dei lavori, modificatisi a seguito dei rilevanti aumenti dei costi registrati in relazione ad alcuni materiali da costruzione.

A tal fine, è stato emanato il decreto legge n. 162 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 2008).

L'articolo 1 – intitolato “*Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi*” – di detto Decreto Legge introduce alcune disposizioni eccezionali finalizzate proprio a fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel corso dell'anno 2008.

Tale normativa eccezionale detta disposizioni che vanno in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ossia alla disciplina ordinaria che regola il diritto delle imprese ad ottenere, proprio in caso di aumento eccezionale del costo dei materiali da costruzione, la cosiddetta “compensazione” dei prezzi.

Le nuove regole dettate dal Decreto legge n. 162/2008 si applicano solo per le variazioni eccezionali verificatesi nel corso dell'anno 2008.

A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Solo relativamente a detti materiali da costruzione, si fa luogo a “compensazioni”, in aumento o in diminuzione, nei limiti che lo stesso decreto indica ai commi 8, 9 e 10.

In particolare, la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Per le sole variazioni in aumento l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale sopramenzionato.

Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

È determinante che l'istanza dell'appaltatore sia presentata nel termine (trenta giorni) sopra indicato; se non rispetta tale scadenza lo stesso sarà decaduto dal diritto all'ottenimento della "compensazione".

Condizione indispensabile per l'applicazione della normativa in esame, è che l'appaltatore non sia in ritardo con l'esecuzione dei lavori, rispetto al cronoprogramma, per fatti a lui imputabili. La verifica di ciò è demandata al responsabile del procedimento.

Ulteriore condizione per l'applicazione della normativa in esame, è che l'appaltatore non può chiedere la "compensazione" ai sensi del DL 162/2008, nel caso in cui abbia ottenuto quella sorta di "anticipazione" prevista dall'art.133 comma 1-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (norma, quest'ultima, introdotta con il cosiddetto Terzo Decreto correttivo al Codice degli appalti).

Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.

Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; quindi facendo ricorso alle somme che il quadro economico dell'appalto destina ad imprevisti, ovvero attingendo da quelli derivanti dai ribassi d'asta, ovvero

ancora da quelli a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento, nei limiti della relativa autorizzazione di spesa.

Solo in caso di insufficienza delle risorse che l'articolo 1 evidenzia al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m. . A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.

Il Decreto legge n.162 prevede, infine - per i soli casi in cui le somme a disposizione delle stazioni appaltanti siano di insufficienti a coprire i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle nuove norme sulla "compensazione" - il ricorso ad un fondo speciale, finanziato dallo Stato ed istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Sarà lo stesso Ministro , con proprio decreto, a stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

Vale la pena sottolineare che la normativa in esame si applica ai soli appaltatori; restano pertanto esclusi i subappaltatori. In questa sede è appena il caso di rammentare che il rapporto tra l'appaltatore ed il subappaltatore è e resta regolato dalle norme di diritto comune (codice civile), salvo diverse pattuizioni stabilite dalle parti nel contratto di subappalto.

In sintesi, ai fini dell'applicazione del DL n. 162/2008, occorre:

- un aumento superiore all'8 % dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
- la "compensazione" è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'8% al prezzo dei singoli materiali da costruzione;
- si applica solo per i materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008;
- l'accertamento delle quantità spetta al direttore dei lavori;

- l'appaltatore, a pena di decadenza, presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del decreto ministeriale;
- è istituito, presso il Ministero, un Fondo speciale per far fronte agli oneri finanziari conseguenti a “compensazioni”.

la norma non si applica:

- a) se vi sono ritardi nel cronoprogramma dei lavori, imputabili all'appaltatore (la verifica spetta al responsabile del procedimento);
- b) se l'appaltatore ha ottenuto l'*anticipazione* del prezzo dei materiali in questione;
- c) per le variazioni dei prezzi precedenti il 2008 (per le quali si applica il regime ordinario sulla “compensazione” dei prezzi);
- d) se l'appaltatore presenta l'istanza oltre i termini previsti dalla norma;
- e) ai contratti di subappalto.